

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## DECRETO 10 aprile 2008, n. 88

**Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera u), le Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «Regno di Nettuno»;

Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le

regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto lo studio conoscitivo propedeutico realizzato dalla Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, finalizzato all'istituzione dell'area protetta marina «Regno di Nettuno», trasmesso dal medesimo Ente il 12 febbraio 2001;

Visti gli esiti della riunione del 27 febbraio 2007, relativamente alla proposta di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», siglata dai comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida, dalla provincia di Napoli e dalla regione Campania;

Vista l'istruttoria tecnica preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Sentiti la Regione Campania, la Provincia di Napoli, i comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 dicembre 2007 di istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Visti gli esiti della riunione della Conferenza unificata in sede tecnica del 4 settembre 2007;

Visto il parere favorevole sullo schema di regolamento di disciplina, espresso nella seduta del 20 settembre 2007, Repertorio atti n. 71/CU, dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4112/2007, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2007;

Vista la nota del 1° aprile 2008 prot. UL/2008/3427 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»;

Decreta:

#### Art. 1.

1. E' approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008  
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 44

Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte

dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.

- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

- Il comma 1, dell'art. 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 349, recante «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O., e' il seguente:

«1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "Regno di Nettuno";
- v) Isola di Bergeggi;
- z) Stagnone di Marsala;
- aa) Capo Passero;
- bb) Pantani di Vindicari;
- cc) Isola di San Pietro;
- dd) Isola dell'Asinara;
- ee) Capo Carbonara;
- ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";
- ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei";
- ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco».

- Il comma 10, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, S.O., e' il seguente:

«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le

funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

- Il comma 2, dell'art. 77, del decreto legislativo 31 marzo 1993, n. 112, recante: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione, del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O., e' il seguente:

«2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».

- Il comma 14, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: «Nuovi interventi in campo ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, e' il seguente:

«14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999.».

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

- L'art. 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante: «Disposizioni in campo ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, e' il seguente:

«8. All'art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e"».

- Il comma 1, dell'art. 18, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n.

292, S.O., e' il seguente:

«Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. in attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.».

- Il comma 1, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2003, n. 215., e' il seguente:

«Art. 2 (Direzione generale per la protezione della natura). 1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;

b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee-guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità, nonché istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;

e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;

f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;

g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti comunitari;

h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;

i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini;

l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino;

m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;

n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;

o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;

p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilità di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini.».

- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

----> vedere allegato da pag. 5 a pag. 15 <----



**Allegato di cui all'articolo 1**  
**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE**  
**NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "REGNO DI NETTUNO"**

(ex Art. 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite in ciascuna zona anche in deroga ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
  - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
  - c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
  - d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
  - e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione.
  - f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
  - g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
  - h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
  - i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un

minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;

- j) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- l) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- m) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
- p) «osservazione dei cetacei», l'attività di osservazione dei mammiferi marini in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o operatori specializzati;
- q) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- r) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
- t) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- u) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- v) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- w) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.



**Art. 3 – Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite**

1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

**TITOLO II****DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE****Art. 4 – Zonazione dell'area marina protetta**

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione grafica delle carte n. 009 e 010 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A, di tutela integrale, comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
  - a) il tratto di mare antistante la costa occidentale dell'isolotto di Vivara, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine			
U	40°	44'	90	N	13°	59' 20	E
U1	40°	44'	90	N	13°	59' 65	E (in costa)
V1	40°	44'	40	N	13°	59' 80	E (in costa)
V	40°	44'	40	N	13°	59' 20	E

- b) il tratto di mare circostante la Secca della Catena, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine			
W	40°	43'	50	N	13°	59' 75	E
X	40°	42'	90	N	13°	59' 75	E
Y	40°	42'	90	N	13°	59' 00	E
Z	40°	43'	50	N	13°	59' 00	E

3. La zona B n.t., di riserva generale speciale, comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
  - a) il tratto di mare ad ovest dell'isolotto di Vivara, circostante la secca delle Formiche di Vivara, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
U	40°	44'	90	N	13°	59'	20	E
V	40°	44'	40	N	13°	59'	20	E
AA	40°	44'	40	N	13°	58'	50	E
BB	40°	44'	90	N	13°	58'	50	E

b) il tratto di mare circostante la Punta S. Angelo, sulla costa meridionale dell'Isola di Ischia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
CC1	40°	41'	75	N	13°	53'	56	E (in costa)
CC	40°	41'	75	N	13°	53'	54	E
DD	40°	41'	40	N	13°	53'	80	E
EE	40°	41'	40	N	13°	53'	25	E
FF	40°	41'	75	N	13°	53'	25	E
FF1	40°	41'	75	N	13°	53'	54	E (in costa)

4. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare antistante la costa orientale dell'Isola di Procida, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
A1	40°	45'	88	N	14°	02'	20	E (in costa)
A	40°	45'	88	N	14°	02'	37	E
B	40°	44'	20	N	14°	01'	07	E
B1	40°	44'	35	N	14°	00'	97	E (in costa)

b) il tratto di mare circostante l'isola di Vivara, attorno alle zone A e B n.t. di cui ai precedenti commi 2, lettera a) e 3, lettera a), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
GG	40°	45'	20	N	13°	59'	90	E
HH	40°	44'	20	N	13°	59'	90	E
JJ	40°	44'	20	N	13°	58'	30	E
KK	40°	45'	20	N	13°	58'	30	E

c) il tratto di mare circostante il Banco d'Ischia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine		
LL	40°	42'	40 N	14°	00'	00 E
D	40°	41'	10 N	14°	00'	00 E
MM	40°	41'	10 N	13°	58'	10 E
NN	40°	42'	40 N	13°	58'	10 E

- d) il tratto di mare antistante la costa sud-orientale dell'isola di Ischia, comprendente la punta S. Pancrazio e la Scarrupata di Barano, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine		
PP1	40°	42'	62 N	13°	57'	70 E (in costa)
PP	40°	41'	40 N	13°	57'	70 E
QQ	40°	41'	40 N	13°	55'	25 E
QQ1	40°	41'	85 N	13°	55'	25 E (in costa)

- e) il tratto di mare antistante la costa sud-occidentale dell'isola di Ischia, dalla Punta S. Angelo alla Punta Imperatore, attorno alla zona B n.t. di cui al precedente comma 3, lettera b), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine		
CC	40°	41'	75 N	13°	53'	80 E
RR	40°	41'	75 N	13°	54'	10 E
SS	40°	41'	10 N	13°	54'	10 E
TT	40°	41'	10 N	13°	53'	22 E
UU	40°	42'	27 N	13°	51'	04 E
UU1	40°	42'	39 N	13°	51'	04 E (in costa)

- f) il tratto di mare circostante la Secca di Forio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine		
VV	40°	44'	70 N	13°	49'	50 E
WW	40°	44'	40 N	13°	49'	50 E
J	40°	44'	40 N	13°	49'	00 E
K	40°	44'	70 N	13°	49'	00 E

5. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, ad eccezione della zona D individuata al successivo comma, come riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.
6. La zona D, di tutela dei mammiferi marini, comprende il tratto di mare corrispondente alla testata del Canyon sottomarino di Cuma, a nord-ovest

dell'isola di Ischia, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine		
N	40°	52'	70	N	13°	53' 50 E
P	40°	45'	80	N	13°	53' 50 E
XX	40°	45'	80	N	13°	51' 46 E
L	40°	45'	40	N	13°	51' 00 E
M	40°	52'	70	N	13°	51' 00 E

7. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

#### Art. 5 - Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Regno di Nettuno" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, come riportato nell'articolo 3 del presente regolamento, sono consentite:

<b>Zona A di tutela integrale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) le attività di soccorso e sorveglianza;</li> <li>b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;</li> <li>c) le attività di ricerca scientifica, debitamente autorizzate dal soggetto gestore;</li> </ul>
<b>Zona B di tutela generale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) le attività consentite in zona A;</li> <li>b) la balneazione;</li> <li>c) le visite guidate subacquee, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore;</li> <li>d) le immersioni subacquee;</li> <li>e) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 m di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante;</li> <li>f) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;</li> <li>g) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 3;</li> <li>h) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento;</li> <li>i) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;</li> <li>j) l'accesso, ai mezzi di linea e di servizio, autorizzati dal soggetto gestore;</li> </ul>

	<p>k) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;</p> <p>l) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;</p> <p>m) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>n) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>o) l'acquacoltura e la mitilicoltura, previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata alle sole concessioni già esistenti alla data del presente decreto;</p> <p>p) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;</p>
<p><b>Zona C</b> <b>di tutela parziale</b></p>	<p>a) le attività consentite in zona A e in zona B;</p> <p>b) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 3;</p> <p>c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 3, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;</p> <p>d) la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;</p> <p>e) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.</p>
<p><b>Zona D</b> <b>di tutela dei mammiferi marini</b></p>	<p>a) le attività consentite in zona A;</p> <p>b) le attività consentite in zona B di cui alle lettere b), c), d), f), g), h), i), j) e o);</p> <p>c) le attività consentite in zona C di cui alla lettera b);</p> <p>d) la navigazione, a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante;</p> <p>e) l'ormeggio e l'ancoraggio;</p> <p>f) l'esercizio della piccola pesca artigianale e il pescaturismo, con gli</p>

	<p>attrezzi previsti dal decreto ministeriale 14 settembre 1999, con esclusione della ferrettara e delle altre reti derivanti, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>g) la pesca a circuizione, previa autorizzazione del soggetto gestore, esercitata con reti di tipo ciancuolo e lampara;</p> <p>h) la pesca a strascico, previa autorizzazione del soggetto gestore;</p> <p>i) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna;</p> <p>j) l'osservazione dei cetacei e l'accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al successivo comma 4.</p>
--	--

2. Nelle zone B n.t. di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettere a) e b), circostanti la secca delle Formiche di Vivara e il Promontorio di S. Angelo, sono vietati la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, l'acquacoltura e la mitilicoltura; le immersioni subacquee con autorespiratori e le visite guidate subacquee con autorespiratori, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati, sono consentite previa autorizzazione del soggetto gestore.
3. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
- a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
  - b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
  - c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
4. In zona D, per le attività di osservazione dei cetacei e, in generale, in presenza di mammiferi marini, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attività di osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
- a) non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
  - b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri s.l.m.;
  - c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
  - d) non è consentito rimanere più di 30 minuti nella fascia di osservazione;
  - e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
  - f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale,

- g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
  - h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
  - i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
  - j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
  - k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
  - l) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
  - m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
5. Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, è individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri, mediante l'apposizione di idonei segnalamenti marittimi.

**Art. 6 – Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'Ente gestore provvede a proporre un nuovo regolamento che sarà adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore prevede misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**TITOLO III****DISPOSIZIONI FINALI****Art. 7 - Sorveglianza**

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

**Art. 8 - Sanzioni**

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, è immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

**Art. 9 - Pubblicità**

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.



